



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555311
fax + 39 0432 555757
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

DECRETO N.° 1336

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo.
Impresa di pesca "SCALA ANDREA" proprietaria/armatrice
del motopeschereccio "EGLE" iscritto al R.NN.MM. e GG.
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Marano Lagunare n.
3MN - 966. Art. 15, comma 2, D.P.Reg. n. 0191/2012 Pres.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

Visto il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

Visto il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

Visto il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visto in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

Vista l'istanza d.d. 04.03.2014, prot. n. 18831 dd. 06.03.2014, presentata dal sig. SCALA ANDREA, legale rappresentante dell'omonima impresa con sede in Marano Lagunare (UD) in via Ottorino Bonotto, n.4 ed iscritta al n. 1052 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, con cui ha è stata richiesta l'autorizzazione per poter esercitare l'attività di pesca-turismo con il M/P "EGLE" iscritto al n. 3/MN966 del RR. NN.MM e GG. dell'Ufficio locale Marittimo di Marano Lagunare, di cui la predetta impresa è armatrice;

Vista la dichiarazione di stabilità per l'unità da pesca in questione destinata al servizio di pesca-turismo, rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste n. 690 d.d. 27.07.2000;

Vista la Dichiarazione del Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste, ai fini del rinnovo dell'Annotazioni di Sicurezza di data 06.06.2013 con n. 2013/TS/01/00776/ a rilasciata in ottemperanza all'art. 4, comma 2, lettera f), della L. 05/06/1962, n. 616 ed ai pertinenti articoli del citato regolamento di Sicurezza di cui al D.M. 05/08/2002, n. 218 e succ. mod. e integ.;

Vista la Dichiarazione del Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste, ai fini delle Annotazioni di Sicurezza per l'esercizio del pesca-turismo di data 06.06.2013 con n. RSSE/TRIESTE/MPV/24752 avente validità triennale, con cui il precitato Ente Tecnico ha ritenuto che all'unità da pesca in oggetto possono essere rilasciate le annotazioni di sicurezza per l'esercizio della pesca-turismo;

Viste le Annotazioni di Sicurezza per l'attività finalizzata all'esercizio della pesca-turismo n. 2013/3707 del 13 giugno 2013 rilasciate dall'Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare con validità fino al 5 giugno 2016;

Vista l'attestazione provvisoria n.25/2013 di data 28.12.2013 in sostituzione della licenza di pesca scaduta n. ITA000018374/1 rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare in attesa della licenza da pesca da parte del MIPAF, rilasciata all'impresa di pesca "SCALA ANDREA" iscritta al n. 1052 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, armatrice del M/P "EGLE" iscritto al n. 966 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare;

Vista la nota della Capitaneria di Porto di Monfalcone, prot. n. U 0008648 del 17.04.2014, con la quale nulla osta al rilascio della presente autorizzazione con l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalle annotazioni di sicurezza n. 2013/3707 di data 13.06.2013 e relativa dichiarazione n. RSSE/TRIESTE/MPV/24752 del RINA di Trieste di data 06.06.2013;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e succ. mod. ed integ.;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

1. L'impresa di pesca "SCALA ANDREA", in qualità di proprietaria/armatrice del motopeschereccio "EGLE" iscritto al n. 3MN 966 del R. NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Marano Lagunare, è autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca-turismo con l'unità medesima, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa e alle seguenti prescrizioni:
 - a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca dell'unità esclusi i sistemi a traino, o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a bordo in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
 - b) nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Trieste e Venezia;
 - c) in navigazione entro le 6 (sei) miglia dalla costa nazionale;
 - d) **limitatamente al periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2014;**
 - e) in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli;
 - f) **il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato in n.ro 12 (dodici);**
 - g) applicando la tariffe contenute nell'istanza indicata in premessa: € 60 (sessanta) per l'intera giornata a persona.

Art. 2

1. **La presente autorizzazione è valida fino al 31.10.2014.**
2. Ai sensi dell'art. 7, comm 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, la presente autorizzazione è revocata in caso di inosservanza alle prescrizioni di cui all'art.1.

Art. 3

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

Udine, 29 APR. 2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- Marina Bortotto -

RAF/AF



La presente copia è composta da n. 03
fogli
Udine, 29.04.2014

SPEC. ATTIVO EC.
Dott. LUCA ROS